



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 9849 del 26 gennaio 2015

Oggetto: Richiesta parere per trasporto di cortesia

Si fa riferimento alla nota n. 19095 del 28 ottobre 2014, pervenuta per e-mail, con la quale il Comune che legge per conoscenza chiede se una società, che svolge attività commerciale con vendita al dettaglio di prodotti alimentari e gestisce due esercizi di somministrazione (ristoranti), possa effettuare un servizio di trasporto di cortesia adibito esclusivamente al trasferimento della propria clientela, stante la scarsa disponibilità di mezzi pubblici operanti sul territorio soprattutto nelle ore di punta.

Al riguardo fa presente che codesto Ministero dei Trasporti, con la nota n. 99365 del 17-11-2009, indirizzata a Federnoleggio in relazione a dei quesiti posti dall'Associazione degli Albergatori, ha chiarito che il servizio di trasporto di cortesia che le strutture alberghiere mettono al servizio dei propri clienti da e per mete specifiche ubicate all'interno del territorio comunale di appartenenza e anche oltre può essere considerato legittimo quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica del servizio stesso; tale gratuità è garantita dalla mancanza di una variazione di prezzo delle tariffe per soggiorni tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce.

Fermo quanto sopra, chiede, pertanto, se in analogia con quanto disposto da codesto Ministero per i titolari di strutture ricettive, tale possibilità possa essere estesa anche ai titolari di esercizi diversi dai ricettivi, ovvero, nel caso specifico, al soggetto titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio di generi alimentari.

In particolare, qualora tale possibilità possa essere considerata legittima chiede:

- se l'autovettura debba essere identificabile, ovvero riportare la denominazione dell'impresa proprietaria;
- se l'autista, oltre a risultare dipendente della ditta, debba possedere anche altri titoli professionali;
- se sia necessario rispettare un determinato perimetro territoriale entro il quale poter operare;
- quali modalità possano utilizzare gli organi di vigilanza per verificare il corretto svolgimento del servizio di cortesia.



Al riguardo, la scrivente Direzione osserva, in via preliminare, che la disciplina nazionale in materia di esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa quella di somministrazione di alimenti e bevande, non reca ovviamente alcun richiamo alla fattispecie in discorso.

Alla luce, però, delle precisazioni fornite da codesto Ministero dei Trasporti nella citata nota n. 99365, nel caso di fornitura di servizio analogo da parte di una struttura ricettiva, si riterrebbe ammissibile quanto richiesto.

Stante, comunque, la competenza in materia di codesta Amministrazione si chiede alla medesima se concorda con quanto ipotizzato e in tal caso quali siano le modalità e i termini di effettuazione dell'attività in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)